



## COMUNICATO N. 102/L – 9 NOVEMBRE 2022

102/202

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 66/A della F.I.G.C., pubblicato in data 9 Novembre 2022:

Comunicato Ufficiale n. 66/A

### Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 ottobre 2022;
- visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale in materia di Sistema delle Licenze Nazionali

h a d e l i b e r a t o

di approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024 secondo il testo allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Publicato in Firenze il 9 Novembre 2022

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli

## **SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2023/2024**

### **LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

**Le società, per partecipare al Campionato di Serie B stagione sportiva 2023/2024, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.**

#### **TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI**

#### **I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

##### **A) Le società devono, entro il termine del 15 maggio 2023, osservare i seguenti adempimenti:**

**1)** depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall'1 gennaio 2022 al 28 febbraio 2023, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2023 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali;

**2)** depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 28 febbraio 2023, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali;

**3)** depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall'1 gennaio 2022 al 28 febbraio 2023 corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data 28 febbraio 2023 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all' art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

**4)** depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre

2021, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 28 febbraio 2023, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all' art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite-non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, sono esonerate dagli adempimenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

**L'inosservanza del termine del 15 maggio 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

**B) Le società devono, entro il termine del 31 maggio 2023, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo e al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2019, al primo, al secondo e al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2020, al primo, al terzo e al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2021, nonché ai diversi trimestri dell'anno d'imposta 2022 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2022, trasmesse entro il 28 febbraio 2023, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C.;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

**L'inosservanza del termine del 31 maggio 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

5) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2023. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione ("limited review").

**L'inosservanza del medesimo termine del 31 maggio 2023, con riferimento all'adempimento previsto dal precedente punto 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2023/2024.**

**C) Ferma l'applicazione delle sanzioni previste alle precedenti lettere A) e B), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, tutti gli adempimenti indicati alle medesime lettere. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.**

**D) Le società devono, entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2023/2024, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l'impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;

2) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 800,000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente;

3) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, triplice atto di cessione di credito futuro di cui all'art. 1.3 del Capo I del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, secondo i moduli allegati al medesimo Codice di Autoregolamentazione;

4) assolvere il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega Nazionale

Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

**5)** assolvere il pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, diversi da quelli del precedente punto 4), depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

**6)** assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2023, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2023, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non sia stata depositata in precedenza;

d) copia della documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2023, ove non sia stata depositata in precedenza.

Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l'adempimento, documentando alla Co.Vi.So.C. di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, e depositando, previa autorizzazione della Co.Vi.So.C., le somme dovute a tale titolo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, sono esonerate dagli adempimenti di cui al presente punto 6), lettere a), b), c) e d) salvo che, a seguito di decisioni dei competenti organi giurisdizionali, intervenute entro il termine del 31 maggio 2023, risultino debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2023;

**7)** assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

**8)** assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei compensi, ivi compresi

gli incentivi all'esodo, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

**9)** assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 7): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, le società devono assolvere il pagamento del servizio, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing*. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

**10)** assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2023 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali;

**11)** assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di aprile 2023 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare

complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi;

**12)** assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di aprile 2023 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 10): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing* tale adempimento non è richiesto.

In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali;

**13)** assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

**14)** assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla

fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi;

**15)** assolvere il pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell'anno d'imposta 2022 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento dell'intero importo richiesto o delle rate scadute al 31 maggio 2023. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi;

**16)** depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2022, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

**17)** depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2022 nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (*limited review*);

**18)** depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2023. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, e la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021;

**19)** depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 16), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

**20)** depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 16), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

**21)** depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 17), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società



di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

22) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 17), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

23) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2023, di cui alla precedente lettera B), punto 5), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

24) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2023, di cui alla precedente lettera B), punto 5), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

**E) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.**

**F) L'inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), B) e D) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2023/2024.**

## **II) CERTIFICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

### **A) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del 27 giugno 2023, certificare alla Co.Vi.So.C.:**

- 1) il rispetto del termine perentorio del 20 giugno 2023, per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2023/2024, di cui al paragrafo I, lettera D), punto 1);
- 2) il deposito, entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo I), lettera D), punto 2);
- 3) il deposito, entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, della documentazione di cui al paragrafo I), lettera D), punto 3);
- 4) il rispetto del termine perentorio del 20 giugno 2023, per il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I, lettera D), punti 4) e 5);
- 5) il rispetto del termine perentorio del 20 giugno 2023, per il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I, lettera D), punto 13);

### **III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

#### **A) Le società devono, entro il termine dell'1 agosto 2023, osservare i seguenti adempimenti:**

1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2023, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

2) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2023, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

3) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2023, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, le società devono assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di giugno 2023, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing*. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

**L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2023/2024.**

#### **B) Le società devono, entro il termine del 15 settembre 2023, osservare i seguenti adempimenti:**

1) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità di maggio e giugno 2023 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2023 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore

legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento.

In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali;

2) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2023, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento.

In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi;

3) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2023 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2023, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing* tale adempimento non è richiesto.

In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la

documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali;

4) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2023, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

**L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2023/2024.**

C) La Lega Nazionale Professionisti Serie B **entro il termine del 2 ottobre 2023**, deve certificare alla Co.Vi.So.C., l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2023.

\*\*\*\*\*

La documentazione di cui al presente Titolo I) deve essere depositata presso la Co.Vi.So.C. mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, o anche mediante posta elettronica certificata.

## **TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI**

### **A) Le società devono, entro il termine del 15 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti:**

- 1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:
  - a) la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;
  - b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- 2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- 3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- 4) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2023/2024 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nel territorio nazionale.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 27 giugno 2023**, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, **entro il termine del 27 giugno 2023**, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A). La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2022/2023, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Serie B la certificazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2022/2023.

**L'inosservanza del termine del 15 giugno 2023, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

**B) Ferma l'applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.**

C) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, anche per gli impianti in deroga, vengano meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l’attività in un impianto diverso ubicato nel territorio nazionale.

L’istanza di deroga dovrà essere corredata da:

- a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto che si intende utilizzare;
- b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- c) licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- d) risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- e) certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attestante il rispetto per il suddetto impianto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A”, nell’allegato sub A), sulla base delle verifiche aggiornate alla stagione sportiva 2022/2023, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi deciderà, sentita la Lega Nazionale Professionisti Serie B.

In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

D) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2023/2024 sia nel corso della stagione sportiva 2023/2024, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l’impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2) e 3) nonché della certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A). In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, il “questionario dati stadio” reso disponibile sulla piattaforma informatica *online* – <https://licenzenazionali.figc.it>, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all’impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

**L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

In caso di concessione della Licenza Nazionale, la Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l’eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B” nell’allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza **entro il termine dell’1 febbraio 2024**. La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 19 febbraio 2024**, l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri “B”.

**L'inosservanza del termine dell'1 febbraio 2024, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto del criterio "B" punto 16. Capienza e requisiti dello stadio di cui all'allegato sub A), relativo alle società neopromosse al termine del Campionato di Serie C 2022/2023, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 100.000,00 e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri "B" di cui all'allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

**E) L'inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2023/2024.**

\*\*\*\*\*

La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, o anche mediante posta elettronica certificata.

### **TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI**

#### **A) Le società devono, entro il termine del 16 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2023/2024:

a) l'impegno a partecipare alle Competizioni Primavera;

b) l'impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Under 17, Nazionali Under 16 e Nazionali Under 15. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

c) l'impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla FIGC legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2023/2024. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

d) l'impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi (Campionato Nazionale Under 17 e Campionato Nazionale Under 16), Giovanissimi (Campionato Nazionale Under 15), Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2023/2024 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;

e) l'impegno a tesserare **entro il termine dell'1 febbraio 2024**, almeno 30 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all'interno del proprio settore giovanile.

L'impegno, in alternativa, è rispettato se:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine del 30 novembre 2023**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa, **alla data dell'1 febbraio 2024**, abbia almeno 30 calciatrici tesserate nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini;

- la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, **entro il termine del 30 novembre 2023**, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che, **alla data dell'1 febbraio 2024**, abbia almeno 30 calciatrici tesserate nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2023/2024 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

f) l'impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.

L'impegno, in alternativa, è rispettato se:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine del 30 novembre 2023**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15;

- la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, **entro il termine del 30 novembre 2023**, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di



Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2023/2024 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione al Campionato Under 15. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

g) l'impegno a partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.

L'impegno, in alternativa, è rispettato se:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine del 30 novembre 2023**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 17;

- la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, **entro il termine del 30 novembre 2023**, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 17. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2023/2024 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione al Campionato Under 17. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

h) l'impegno a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori;

i) l'impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;

l) l'impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla FIGC, di concerto con la Lega Nazionale Professionisti Serie B;

m) l'impegno a far partecipare un medico tesserato, ad almeno due incontri organizzati dalla FIGC sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;

n) l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla FIGC sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;

o) l'impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;

p) l'impegno a far partecipare le figure organizzative, individuate tra quelle di cui al punto 2), lettere e.1), e.2), g), l), m), n), o), p), q) e r), sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento organizzati dalla FIGC o dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo i programmi e le modalità di svolgimento approvati dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. In caso di impossibilità a partecipare ad un incontro per gravi e comprovati motivi, il legale rappresentante della società potrà delegare altro soggetto che operi nell'ambito di competenza della figura dell'assente. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

**L'inosservanza del termine del 16 giugno 2023, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

**In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p), costituisce illecito**

**disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00.**

2) Depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2023/2024:

a.1) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2023**, un allenatore responsabile della prima squadra. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

a.2) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2023**, un "allenatore in seconda" della prima squadra. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

a.3) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2023**, almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

b) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2023**, il Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

c) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2023**, almeno un Operatore Sanitario della prima squadra. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

d) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2023**, almeno un Preparatore Atletico della prima squadra. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

e.1) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2023**, la scheda informativa riguardante il Delegato per la gestione dell'evento, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.

e.2) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2023**, la scheda informativa riguardante il Vice Delegato per la gestione dell'evento, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.

Il Delegato e il Vice Delegato per la gestione dell'evento non potranno ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);

f) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2023**, la scheda informativa riguardante gli Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 13 agosto 2019;

g) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2023**, la scheda informativa riguardante uno o più Supporter Liaison Officer (SLO), con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Supporter Liaison Officer (SLO) non potrà ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);

h) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2023**, un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

i) l'impegno a depositare, **entro il termine del 15 settembre 2023**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;

l) l'impegno a depositare, **entro il termine del 15 settembre 2023**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello

stesso. Il Segretario Generale/Sportivo non potrà ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);

m) l'impegno a depositare, **entro il termine del 15 settembre 2023**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver conseguito un diploma di ragioneria o laurea in materie giuridico/economiche;

n) l'impegno a depositare, **entro il termine del 15 settembre 2023**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;

o) l'impegno a depositare, **entro il termine del 15 settembre 2023**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;

p) l'impegno a depositare, **entro il termine del 15 settembre 2023**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; "responsabile di settore giovanile" abilitato dal Settore Tecnico della FIGC a seguito della partecipazione al Corso *Élite* per detta figura.

Il Responsabile del Settore Giovanile della società non potrà ricoprire alcun incarico come tecnico di qualsiasi squadra della società richiedente la Licenza Nazionale;

q) l'impegno a depositare, **entro il termine del 15 settembre 2023**, la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

r) l'impegno a depositare, **entro il termine del 15 settembre 2023**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale iscritto al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statuari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

s) l'impegno a depositare, **entro il termine del 15 settembre 2023**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e.1), e.2), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III);

t) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

-obiettivi del settore giovanile;

-organizzazione del settore giovanile (organigramma);

-personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);

-infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);

-risorse finanziarie investite;

-programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17);

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere i), m), n), o), p), q), r).

**L'inosservanza del termine del 16 giugno 2023 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

**In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e.1), e.2), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2023/2024; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e.1), e.2), f), i), l), t) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere g), m), n), o), p), q), r), s) con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica resa disponibile sulla piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>.

**B) Ferma l'applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio Federale.**

**C) L'inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2023/2024.**

#### **D) OBBLIGO DI SOSTITUZIONE E COMUNICAZIONE DELLE FIGURE SPORTIVE-ORGANIZZATIVE**

Qualora nel corso della stagione sportiva 2023/2024, uno o più incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.2), a.3), c), d), e.1), e.2), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

**L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

Fermo quanto previsto dall'art. 66 delle NOIF, qualora nel corso della stagione sportiva 2023/2024, gli incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.1) e b) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

**L'inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

\*\*\*\*\*

La documentazione di cui al presente Titolo III) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, o anche mediante posta elettronica certificata.

#### **TITOLO IV): RICORSI**

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **30 giugno 2023**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, verificato l'assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024 possono presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

**In sede di ricorso non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione, né potrà essere effettuato e/o integrato alcuno degli adempimenti richiamati ai precedenti Titoli I), II), e III), il cui termine perentorio è fissato al 20 giugno 2023.**

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 5 luglio 2023, ore 19:00.**

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 15.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

Le Commissioni adite esprimono, entro il **6 luglio 2023**, parere motivato al Consiglio federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data **7 luglio 2023**.

Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2023/2024, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera n. 1667 del 2 luglio 2020, del Consiglio Nazionale del CONI.

<b>Sistema Licenze Nazionali 2023/2024 e norme programmatiche</b>
<b>Criteri Infrastrutturali</b>
<b>Lega Nazionale Professionisti Serie B</b>

<b>A</b>	<p><b>1. DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIOCO</b></p> <p>Il terreno di gioco deve essere rettangolare e deve avere le misure, al lordo delle linee di segnatura, di m 105 x m 68. Solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della larghezza sino ad un minimo di m 65.</p> <p>Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m 1,50, complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata “campo per destinazione”.</p> <p>La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, pannelli pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m 2,5 dalle linee laterali e di m 3,5 dalle linee di porta. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m 2,5.</p> <p>Deve essere prevista un’area per il riscaldamento dei calciatori durante la partita, lungo le linee laterali o dietro i pannelli pubblicitari situati alle spalle delle porte.</p>
<b>A</b>	<p><b>2. CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO</b></p> <p>Il terreno di gioco ed il campo per destinazione devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in erba naturale oppure</li> <li>• in erba naturale mista/rinforzata oppure</li> <li>• In erba artificiale approvata dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici (FIFA Quality Pro); il solo campo per destinazione, se artificiale, deve comunque essere tale da non comportare rischi per gli atleti e dotato di idonea certificazione rilasciata dall’azienda fornitrice del prodotto;</li> <li>• dotati di superficie piana e regolare;</li> <li>• di colore verde;</li> <li>• in buone condizioni;</li> <li>• dotati di un idoneo substrato e sistema di drenaggio;</li> <li>• dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella distribuzione dell’acqua.</li> </ul> <p>Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco.</p>
<b>B</b>	<p><b>3. PROTEZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL TERRENO DI GIOCO</b></p> <p>I terreni di gioco in erba naturale e naturale rinforzata/mista devono essere dotati di idonei sistemi di riscaldamento del prato o analoghi sistemi di protezione dal gelo (apparati tecnologici funzionali all’innalzamento, anche momentaneo, della temperatura superficiale del terreno di gioco ovvero coperture plastiche – teloni – atte a mantenere il calore geotermico dello stesso terreno di gioco, seppur in condizioni non estreme), che consentano di mantenere i terreni praticabili per tutta la durata della stagione sportiva. La Lega Nazionale Professionisti Serie B può, eccezionalmente, concedere deroghe ai terreni di gioco delle città nelle quali, anche in base allo studio dei principali dati statistici meteorologici degli ultimi cinque anni, si può ragionevolmente escludere che ricorrano i presupposti per l’adozione dei sistemi di riscaldamento del terreno.</p> <p>La società si impegna - con separata dichiarazione - a conservare in efficienza il campo di gioco, ed in particolare a mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, nonché efficace drenaggio per tutta la durata della stagione sportiva, autorizzando la Lega Nazionale Professionisti Serie B ad effettuare interventi in surroga, con riaddebito delle spese, nei termini e con le modalità previsti dal Codice di Autoregolamentazione della medesima Lega.</p> <p>Con la medesima dichiarazione, la società si impegna altresì:</p>

	<p>i. in caso di precipitazioni nevose, a provvedere allo sgombero della neve fino all'orario di inizio della gara, anche in caso di variazione di orario e/o data della medesima, con il necessario utilizzo di idonei mezzi e sufficienti risorse umane;</p> <p>ii. a provvedere all'utilizzo di adeguati sistemi di copertura (es. teloni o altri sistemi di drenaggio "attivo") in grado di proteggere il terreno di gioco da gelo ovvero da precipitazioni piovose e/o nevose, nei giorni antecedenti la gara e fino a poche ore dall'inizio della stessa, per favorirne il regolare svolgimento nelle migliori condizioni possibili.</p> <p>Tutti i terreni di gioco devono, in ogni caso, essere dotati di adeguati sistemi di protezione antipioggia (es. teloni).</p>
<b>A</b>	<p><b>4. PORTE E PORTA DI RISERVA</b></p> <p>I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o lega leggera ed avere sezione circolare o ellittica.</p> <p>Per ciascuna porta devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32;</li> <li>• la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44;</li> <li>• gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;</li> <li>• le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei giocatori e devono essere saldamente fissate al suolo;</li> <li>• dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco;</li> <li>• le reti delle porte devono essere di canapa, juta o nylon;</li> <li>• il sostegno della rete deve essere ottenuto tendendo la rete medesima tramite cordini collegati a paletti ubicati ad almeno m 2 dai pali della porta e posizionati in asse con gli stessi.</li> </ul> <p>Deve essere, inoltre, sempre disponibile una porta di riserva di uguali caratteristiche.</p>
<b>A</b>	<p><b>5. BANDIERINE D'ANGOLO</b></p> <p>Le bandierine d'angolo (misura minima m 0,45 x m 0,45) devono essere di colore giallo. Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore.</p> <p>Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.</p>
<b>A</b>	<p><b>6. PANCHINE E QUARTO UOMO</b></p> <p>Le panchine per i tecnici ed i calciatori di riserva devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguatamente coperte;</li> <li>• in grado di ospitare ciascuna 18 persone;</li> <li>• posizionate ad una distanza minima di m 2,5 dalla linea laterale;</li> <li>• ubicate a circa m 5 a sinistra e a destra della linea mediana;</li> <li>• di materiale non pericoloso per gli occupanti. In particolare, le sporgenze delle stesse devono essere protette al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.</li> </ul> <p>Le caratteristiche delle panchine debbono essere tali da non pregiudicare la visibilità del campo da gioco agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive.</p> <p>La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 <i>bis</i> delle N.O.I.F., deve essere una struttura diversa, separata da quella per tecnici e calciatori.</p> <p>L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente</p>

	<p>per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiate attorno alla panchina, a m 1 da ogni lato della stessa e in avanti fino a m 1 dalla linea laterale.</p> <p>La panchina per il quarto ufficiale di gara deve essere posizionata in prossimità della linea mediana ad una distanza di m 2,5 dalla linea laterale del campo da gioco e le sporgenze delle stesse devono essere protette al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.</p>
<b>A</b>	<p><b>7. PANNELLI PUBBLICITARI</b></p> <p>I pannelli pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori;</li> <li>• i pannelli devono avere un'altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;</li> <li>• i tabelloni con meccanismo rotativo e/o led munito di impianto elettrico devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle vigenti norme in materia.</li> </ul>
<b>A</b>	<p><b>8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio (<math>E_{v,med}</math>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_{v,med} \geq 1200</math> Lux in direzione delle telecamere fisse;</li> <li>• <math>E_{v,med} \geq 800</math> Lux in tutte le altre direzioni.</li> </ul> <p>Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale devono essere garantiti i seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_{v,min}/E_{v,max} \geq 0,45</math>;</li> <li>• <math>E_{v,min}/E_{v,med} \geq 0,6</math>.</li> </ul> <p>Deve essere disponibile una sorgente di alimentazione elettrica secondaria (generatore di emergenza) alimentata in maniera indipendente rispetto al sistema di illuminazione principale, in grado di garantire il ripristino di almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra indicati con un periodo d'interruzione non superiore a 15 minuti, e con durata di funzionamento sufficiente a garantire la copertura dell'evento sportivo fino alla sua conclusione.</p> <p>La conformità dell'impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni previste dal presente punto deve essere certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. Le società devono garantire la professionalità, preparazione ed esperienza del tecnico e/o azienda certificatori.</p> <p><b>NORMA PROGRAMMATICA</b></p> <p>A partire dall'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2024/2025 l'impianto di illuminazione dello stadio dovrà garantire anche il seguente valore di illuminamento orizzontale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>E_{h,med} \geq 1000</math> Lux in tutti gli altri punti.</li> </ul> <p>Lo stesso impianto di illuminazione dovrà inoltre garantire l'uniformità di illuminamento verticale in ogni zona del campo, attestata dal rispetto dei seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_{v,min}/E_{v,max} \geq 0,5</math>;</li> <li>• <math>E_{v,min}/E_{v,med} \geq 0,6</math>.</li> </ul>
<b>A</b>	<p><b>9. ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO</b></p> <p>L'ingresso in campo delle squadre, degli arbitri e degli ufficiali di gara (tunnel, sottopassaggio, etc.) deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.</p> <p>In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento delle stesse deve poter avvenire in un tempo massimo di 30 secondi.</p> <p>Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di pavimentazione antiscivolo.</p> <p>Il pubblico e la stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.</p>



<b>A</b>	<p><b>10. SPOGLIATOI SQUADRE</b></p> <p>Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 25 persone;</li> <li>• pavimentazione antiscivolo;</li> <li>• 6 docce;</li> <li>• 2 WC;</li> <li>• 1 lettino per i massaggi;</li> <li>• 1 lavagna per spiegazioni tattiche;</li> <li>• un adeguato sistema di ricambio d'aria e di riscaldamento;</li> <li>• collegamento Wi-Fi.</li> </ul> <p>Nei due spogliatoi deve essere previsto un segnale acustico per la chiamata all'entrata in campo dei calciatori da parte dell'arbitro.</p>
<b>A</b>	<p><b>11. SPOGLIATOI ARBITRI</b></p> <p>Lo spogliatoio arbitri deve essere separato dagli spogliatoi delle squadre e comunque ubicato nelle vicinanze degli stessi. Deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• superficie minima di mq 20;</li> <li>• posti a sedere per un minimo di 6 persone;</li> <li>• appendiabiti o armadietti per un minimo di 6 persone;</li> <li>• pavimentazione antiscivolo;</li> <li>• 2 docce;</li> <li>• 1 lavabo;</li> <li>• 1 WC;</li> <li>• 1 tavolino con 2 sedie;</li> <li>• 1 lettino per i massaggi;</li> <li>• un adeguato sistema di ricambio d'aria e di riscaldamento;</li> <li>• collegamento Wi-Fi.</li> </ul> <p>Nell'eventualità che le gare siano dirette da arbitri e/o assistenti di sesso femminile, è necessario avere a disposizione un ulteriore spogliatoio con le seguenti dotazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posti a sedere per 2 persone;</li> <li>• appendiabiti o armadietti per 2 persone;</li> <li>• pavimentazione antiscivolo;</li> <li>• 1 doccia;</li> <li>• 1 lavabo;</li> <li>• 1 WC.</li> </ul>
<b>B</b>	<p><b>12. STANZA DELEGATI</b></p> <p>La stanza per i Delegati di Lega deve essere dotata di collegamento Internet e/o accesso Wi-Fi e posizionata nelle vicinanze degli spogliatoi delle squadre e degli ufficiali di gara.</p>
<b>A</b>	<p><b>13. INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI</b></p> <p>L'infermeria per giocatori ed arbitri deve essere situata nelle vicinanze degli spogliatoi. Tale infermeria deve essere facilmente accessibile sia dal campo da gioco che dall'esterno dello stadio ed avvicinabile dagli automezzi di soccorso. Le porte ed i corridoi che conducono all'infermeria devono essere sufficientemente larghi da consentire il passaggio di barelle e di sedie a rotelle.</p> <p>L'infermeria deve avere le seguenti dotazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tavolino per gli esami;</li> <li>• 1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco);</li> <li>• 1 armadietto per i farmaci;</li> <li>• 1 bombola di ossigeno con maschera;</li> <li>• 1 defibrillatore trasportabile a bordo campo.</li> </ul>

A	<p><b>14. LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING</b></p> <p>Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.</p> <p>Il locale deve avere una grandezza minima di mq 20 e comprendere una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.</p> <p>La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.</p> <p>Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni:</p> <p>A) zona di attesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posti a sedere per 8 persone;</li> <li>• appendiabiti e/o armadietti;</li> <li>• 1 frigorifero per bevande.</li> </ul> <p>B) zona prelievi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 scrivania;</li> <li>• 4 sedie;</li> <li>• 1 lavandino;</li> <li>• 1 armadietto con serratura.</li> </ul> <p>Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 lavandino;</li> <li>• 1 WC;</li> <li>• 1 doccia.</li> </ul> <p>Relativamente ai controlli incrociati sangue-urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.</p>
A	<p><b>15. PARCHEGGI SQUADRE E UFFICIALI DI GARA</b></p> <p>Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara i seguenti parcheggi nelle immediate vicinanze degli spogliatoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre;</li> <li>• almeno 10 posti di stazionamento per le vetture, salvo eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2023/2024, sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</li> </ul> <p>Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al pubblico.</p>
A	<p><b>16. CAPIENZA E REQUISITI DELLO STADIO</b></p> <p>La capienza minima dello stadio deve essere di 5.500 posti.</p> <p>Tutti i posti dello stadio, anche quelli eccedenti la capienza minima di 5.500, devono essere dotati di sedute individuali conformi a quanto previsto dall'articolo 17.</p> <p>Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per le società di applicare le misure organizzative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto dalla Determinazione n. 30/2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.</p> <p>Per gli Stadi nei quali sono in corso interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio "Capienza e requisiti dello stadio", iniziati nella stagione sportiva 2022/2023 ed in quelle precedenti, possono essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C..</p>

<b>B</b>	Nel caso in cui una società neopromossa al termine del Campionato di Serie C 2022/2023 non disponga di uno stadio con tutte le sedute individuali conformi a quanto previsto dall'art. 17, deve adeguare le sedute individuali entro il termine dell' <b>1 febbraio 2024</b> .
<b>A</b>	<p><b>17. SEDUTE INDIVIDUALI</b></p> <p>Tutti i posti di cui all'articolo precedente devono essere posti a sedere numerati. Lo stadio deve essere dotato di sedute individuali con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fissati al suolo;</li> <li>• numerati;</li> <li>• separati gli uni dagli altri;</li> <li>• costituiti da materiale resistente ed ignifugo;</li> <li>• confortevoli e di forma anatomica;</li> <li>• muniti di schienale di un'altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.</li> </ul>
<b>A</b>	<p><b>18. TRIBUNE RISERVATE AGLI SPETTATORI</b></p> <p>Le tribune riservate agli spettatori, realizzate in metallo con idonee strutture tubolari, non possono essere di tipo temporaneo ("<i>temporary stands</i>") ma devono avere un uso duraturo nel tempo ed essere fissate ad idonee fondazioni, salvo eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la sola stagione sportiva 2023/2024 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali). Gli stadi di nuova costruzione non potranno avere tribune temporanee e non sono consentite deroghe.</p> <p>I posti a sedere muniti di sedute individuali devono essere distribuiti in almeno 4 settori indipendenti.</p> <p>Tra questi, almeno un settore o "un congruo numero di posti destinati agli ospiti", deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite.</p> <p>Per gli stadi nei quali sono in corso interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio "Tribune riservate agli spettatori" possono essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C..</p> <p>La suddivisione dei settori deve essere effettuata tramite separatori interni che abbiano caratteristiche tali da non consentire l'azione di scavalco.</p> <p>La segmentazione dei settori, peraltro, deve seguire anche le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valorizzazione dei criteri di accoglienza, con particolare riferimento alla fruibilità dei servizi igienici (anche per le donne);</li> <li>- riqualificazione dei settori privilegiando il comfort, eliminando le barriere e le strutture potenzialmente limitanti la corretta visione della gara (ad esempio cd. "gabbie"), condividendo tali misure in sede di GOS;</li> <li>- prevedere, laddove possibile, l'individuazione ed il relativo ticketing correlato di un settore dedicato alla famiglia, dotato di caratteristiche standard qualitative adeguate (copertura, punti di ristoro, servizi igienici, ecc.).</li> </ul>
<b>A</b>	<p><b>19. VELODROMI E PISTE DI ATLETICA</b></p> <p>Attorno al rettangolo di gioco non devono essere presenti piste per gare ciclistiche. Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere altresì privi di piste di atletica.</p>
<b>A</b>	<p><b>20. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, ecc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza oltre che di programmi di intrattenimento (anche di tipo musicale) per gli spettatori</p>

	<p>nel pre e post gara. Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale. I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello stadio, almeno fino alla recinzione dell'area di massima sicurezza.</p>
<b>A</b>	<p><b>21. SERVIZI IGIENICI</b></p> <p>Lo stadio dovrà essere dotato del seguente numero minimo di servizi igienici, basati su una proporzione uomini/donne di 80/20:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bagno ogni 250 uomini;</li> <li>• 1 orinatoio ogni 125 uomini;</li> <li>• 1 bagno ogni 125 donne.</li> </ul> <p>In alternativa, la società potrà presentare un progetto approvato dalle autorità competenti che preveda la realizzazione, entro la stagione sportiva 2027/2028, dei servizi igienici necessari al raggiungimento del numero minimo sopra indicato.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esistenza di vincoli strutturali; interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento per l'adeguamento a tale criterio, iniziati nella stagione sportiva 2022/2023 o in quelle precedenti; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; società neopromosse; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Il numero minimo di servizi igienici sopra indicato dovrà essere rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.</p> <p>I bagni e gli orinatoi devono essere dotati di servizi di scarico dell'acqua. Devono essere disponibili lavandini, carta igienica e sapone.</p>
<b>A</b>	<p><b>22. SERVIZI PER SPETTATORI DISABILI</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un numero adeguato di bagni attrezzati per gli spettatori disabili, con almeno 2 bagni, salvo eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la sola stagione sportiva 2023/2024 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Il numero minimo di servizi igienici per gli spettatori disabili sopra indicato dovrà essere rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.</p> <p>Lo stadio deve avere accessi dedicati per le persone disabili e i loro accompagnatori. Le persone con disabilità devono avere servizi igienici dedicati e punti di ristorazione situati in prossimità dei settori loro assegnati.</p>
<b>B</b>	<p><b>23. TRIBUNA STAMPA</b></p> <p>La tribuna stampa deve essere coperta e avere una capienza minima di 30 postazioni, equipaggiate con presa elettrica, linea telefonica, copertura Wi-Fi ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.</p> <p>Devono essere previste anche altre 2 postazioni, in aggiunta alle precedenti, dedicate agli operatori specializzati nella raccolta dei dati statistici del campionato, sempre equipaggiate con presa elettrica, linea telefonica, copertura Wi-Fi e WLAN ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.</p> <p>Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.</p>

<b>B</b>	<p><b>24. POSTAZIONI PER RADIOCRONISTI E TELECRONISTI</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno 5 postazioni coperte per radiocronisti e telecronisti, situate all'interno della tribuna principale e ciascuna postazione deve essere dotata di una presa elettrica, copertura Wi-Fi, di una superficie di lavoro ed almeno 3 posti a sedere, salvo eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la sola stagione sportiva 2023/2024 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.</p>
<b>B</b>	<p><b>25. SALA LAVORO GIORNALISTI E FOTOGRAFI</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un'area interna attrezzata con un minimo di 30 postazioni di lavoro per giornalisti e fotografi, dotate di presa elettrica e linea telefonica/accesso a internet.</p>
<b>B</b>	<p><b>26. SPAZI E SERVIZI PER LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno n. 1 studio televisivo (preferibilmente con visuale sul campo) e di n. 2 postazioni per le "flash interview", salvo eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la sola stagione sportiva 2023/2024 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>La società, con separata dichiarazione, si impegna altresì a mettere a disposizione all'interno del proprio impianto gli spazi e i servizi previsti dal Regolamento Produzioni Audiovisive della Lega Nazionale Professionisti Serie B.</p>
<b>B</b>	<p><b>27. TV COMPOUND</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di una zona riservata allo stazionamento degli automezzi attrezzati per le trasmissioni audiovisive dall'esterno (<i>Tv Compound</i>), di almeno 300 mq, salvo eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la sola stagione sportiva 2023/2024 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Il <i>Tv Compound</i> deve essere situato il più vicino possibile allo stadio, possibilmente sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale, su una superficie piana e solida, dotata di alimentazione elettrica.</p> <p>Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di un <i>Tv Compound</i> di almeno 600 mq.</p>
<b>B</b>	<p><b>28 MIXED ZONE</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di una specifica area dedicata alle interviste detta "mixed zone", coperta, protetta ed interdetta al pubblico, con la possibilità di ospitare almeno 20 persone. Tale zona deve essere ubicata lungo il percorso di collegamento tra l'area antistante gli spogliatoi e quella destinata al parcheggio degli autobus delle due squadre.</p>

<b>B</b>	<p><b>29. SALA CONFERENZE STAMPA</b></p> <p>La sala conferenze stampa deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un minimo di 30 posti a sedere;</li> <li>• 1 tavolo da conferenza situato su un podio;</li> <li>• 1 piattaforma per telecamere;</li> <li>• sistema di diffusione sonora;</li> <li>• collegamento Wi-Fi.</li> </ul>
<b>B</b>	<p><b>30. POSTI IN TRIBUNA AUTORITÀ/D'ONORE E AREE OSPITALITÀ</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno n. 50 posti in tribuna autorità/d'onore. I posti a sedere in Tribuna Autorità/d'Onore devono essere coperti e situati nella tribuna principale in una posizione che sia il più centrale possibile. Deve essere presente un'area ospitalità esclusiva, situata il più possibile in prossimità delle sedute Autorità/d'Onore.</p> <p><b>NORMA PROGRAMMATICA</b></p> <p>A partire dall'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2024/2025 lo stadio dovrà essere dotato di almeno n. 75 posti in tribuna autorità/d'onore.</p>
<b>B</b>	<p><b>31. PARCHEGGI SPETTATORI TRIBUNA AUTORITÀ/D'ONORE</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un adeguato numero di parcheggi riservati agli spettatori della Tribuna Autorità/d'Onore, con un minimo di n. 50. È in ogni caso opportuno che ciascuna Società si organizzi per incentivare la mobilità sostenibile e migliorare l'accoglienza di mezzi di trasporto alternativi.</p>